



AREA 1

AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Emanuela Marcoccia

Direttore

**SERVIZIO DI GRAFICA, IMPAGINAZIONE, RACCOLTA PUBBLICITARIA, STAMPA E DISTRIBUZIONE
DEL PERIODICO COMUNALE "RHO CITTA'"**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE E D'ONERI

Sommario

Articolo 1. Premesse	3
Articolo 2. Oggetto	3
Articolo 3. Descrizione servizio e prestazioni oggetto dell'affidamento	3
Articolo 4. Durata e proroga tecnica	4
Articolo 5. Corrispettivo	4
Articolo 6. Identificazione di un referente	4
Articolo 7. Obblighi dell'affidatario	5
Articolo 8. Obblighi dell'Amministrazione	6
Articolo 9. Proprietà dei prodotti creativi	6
Articolo 10. Contestazioni.....	7
Articolo 11. Responsabilità dell'affidatario.....	7
Articolo 12. Garanzia definitiva.....	7
Articolo 13. Penalità.....	8
Articolo 14. Risoluzione contrattuale.....	8
Articolo 15. Recesso.....	9
Articolo 16. Fallimento	10
Articolo 17. Subappalto e cessione del contratto.....	10
Articolo 20. Controversie	10
Articolo 21. Normativa di riferimento.....	11
Articolo 22. Trattamento dei dati personali.....	11
Articolo 23. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	11
Articolo 24. Modalità di conclusione del contratto e spese a carico dell'affidatario ...	11
Articolo 25. Accettazione di tutte le clausole.....	11

Articolo 1. Premesse

1. Il presente capitolato è finalizzato a descrivere il servizio di periodico comunale, mediante l'esecuzione dei servizi di grafica, impaginazione, raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione, che sarà oggetto di affidamento diretto previa procedura comparativa informale di valutazione di più operatori economici.

Articolo 2. Oggetto

1. Oggetto dell'affidamento è la realizzazione del periodico comunale mediante l'effettuazione dei servizi di grafica, impaginazione, raccolta pubblicitaria, stampa e distribuzione alle condizioni e modalità specificate nel presente avviso.
2. A titolo di miglioria, l'affidatario può altresì proporre la stampa di altro materiale informativo alla cittadinanza e la sua distribuzione, previa richiesta saltuaria dell'Ente, che potrà avvenire in modo contestuale o meno a quella del periodico.
3. Al momento il Comune di Rho non ha in essere alcun rapporto contrattuale per il servizio di cui alla presente procedura.
4. Il Comune di Rho si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche e aggiunte che a suo insindacabile giudizio dovesse ritenere opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 3. Descrizione servizio e prestazioni oggetto dell'affidamento

1. Il periodico comunale dovrà avere le seguenti caratteristiche minime richieste dall'Amministrazione:
 - a. Periodicità: Il numero delle pubblicazioni (20) è determinato secondo il programma cronologico di seguito indicato, che è da intendersi a titolo puramente indicativo (senza tener conto dell'eventuale proroga tecnica) e potrà subire delle variazioni in base alle esigenze della Stazione Appaltante:
 - I. 2022 (ottobre - dicembre) - 1 numero;
 - II. 2023 (gennaio - dicembre) - 5 numeri;
 - III. 2024 (gennaio - dicembre) - 5 numeri;
 - IV. 2025 (gennaio - dicembre) - 5 numeri;
 - V. 2026 (gennaio - settembre) - 4 numeri.
 - b. Tiratura: 25.000 copie;
 - c. Pagine: minimo 16;
 - d. Formato: tabloid;
 - e. Stampa: 4 colori su carta ecologica;
 - f. Grafica: a carico dell'aggiudicatario con progetto grafico editoriale approvato dall'Amministrazione comunale;
 - g. Impaginazione: a carico dell'aggiudicatario eseguita a partire da documenti Word e materiale fotografico fornito dal Comune;
 - h. Pubblicità: non superiore al 50% dello spazio del periodico. L'aggiudicatario promuoverà la ricerca

di sponsor pubblicitari, contattando direttamente a proprie spese private, enti e tutti i soggetti che ritenga possano essere interessati all'iniziativa. Il Comune di Rho si impegna a sottoscrivere una lettera di presentazione dell'iniziativa, ai fini della raccolta pubblicitaria;

- i. Distribuzione: la distribuzione dovrà avvenire casella per casella postale a tutta la cittadinanza.

Articolo 4. Durata e proroga tecnica

1. Il servizio ha durata di quarantotto (48) mesi con decorrenza dalla data della stipula o dalla data di avvio del servizio se precedente alla stessa.
2. Qualora entro il termine di scadenza del contratto non si sia ancora conclusa la procedura di gara per l'individuazione del nuovo contraente, il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di mesi sei (6) ed entro il limite di € 15.000,00.
3. L'affidatario è tenuto a garantire la proroga del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni (o più favorevoli) per la Stazione Appaltante.

Articolo 5. Corrispettivo

1. Non è previsto alcun corrispettivo in favore dell'operatore affidatario da parte della Stazione Appaltante.
2. Il rischio operativo-economico del servizio è a carico dell'affidatario. Le spese dovranno essere sostenute interamente dal soggetto realizzatore a fronte della concessione di spazi pubblicitari non superiori al 50% dell'intero stampato.
3. Non potranno essere pubblicate inserzioni pubblicitarie in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente, con quanto previsto dal Codice di autodisciplina pubblicitaria, che contengano informazioni tali da violare la privacy, contrarie all'ordine pubblico, ingannevoli, erotiche, pornografiche e oscene, lesive delle convinzioni morali, civili e religiose o della dignità della persona, che utilizzino scene di violenza e in genere la pubblicità politica. Sono escluse, inoltre, le pubblicità per le seguenti categorie: sexy shop, night club e affini o che rechino nella locandina nudi o persone in atteggiamento di spiccato significato erotico. Non potranno essere pubblicate inserzioni relative a sale slot o a locali che richiama il gioco d'azzardo.
4. L'Amministrazione cede all'affidatario l'esclusiva della gestione della raccolta e degli introiti della pubblicità nei limiti indicati dai precedenti commi.
5. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'affidatario per ciascun numero un resoconto dell'attività di raccolta pubblicitaria che dovrà essere trasmesso entro il termine di 20 giorni dalla richiesta.

Articolo 6. Identificazione di un referente

1. L'affidatario si impegna a designare un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali idonei e di adeguata esperienza lavorativa, quale Referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale designazione dovrà essere comunicata al Comune a mezzo PEC entro 15 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento del servizio.
2. Il Referente come sopra individuato dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio in tutte le sue fasi, dalla realizzazione grafica alla distribuzione, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente a ogni richiesta avanzata dall'Ente.

3. Al fine di assicurare un tempestivo intervento in loco per la risoluzione di problematiche che potrebbero sorgere in relazione all'esecuzione del servizio, l'affidatario dovrà assicurare la disponibilità di ufficio operativo non distante più di 100 km dalla sede comunale.

Articolo 7. Obblighi dell'affidatario

L'affidatario, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

1. Descrizione del servizio. Garantire la realizzazione di n. 20 numeri totali del periodico "Rho Città" nel corso di 48 mesi. Tiratura: 25.000 copie. Pagine: minimo 16. Formato: tabloid. Stampa: 4 colori su carta ecologica.
2. Restyling grafico: per il primo numero è da prevedere un'attività di grafica editoriale per il restyling del periodico, sulla base delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante. L'attività prevede la predisposizione di 3 (tre) bozze del periodico (copertina e n. 2 pagine interne) in formato PDF. Nel caso il Responsabile individuato dall'Ente non ritenesse le bozze proposte soddisfacenti e adeguate per garantire la migliore rappresentatività dell'Ente, l'affidatario dovrà rendersi disponibile alla predisposizione di ulteriori bozze fino a un limite pari a 7 (sette), in 15 (quindici) giorni. In mancanza, il rifiuto o l'indisponibilità saranno motivo di risoluzione del contratto.
3. Assistenza tecnica
 - a. definizione di caratteri, corpo e giustezza degli articoli;
 - b. correzione ortografica;
 - c. impaginazione della prima bozza grafica entro 7 giorni lavorativi dalla consegna del materiale (articoli e immagini), con assistenza nella fotocomposizione degli articoli e assistenza nella realizzazione di infografiche o grafiche personalizzate;
 - d. fornitura di prima e seconda bozza in formato elettronica via e-mail;
 - e. correzione di bozze finale dopo il controllo del Comune di Rho;
 - f. stampa di 25.000 copie 4 colori su carta ecologica entro 7 giorni lavorativi dal "visto si stampi";
 - g. invio del file pdf sfogliabile del numero del periodico da pubblicare sul sito internet istituzionale;
4. Servizio editoriale
 - h. assistenza all'Ufficio designato per la definizione del Piano editoriale annuale con riunione specifica per programmazione delle uscite, progettazione e realizzazione. La riunione sarà verbalizzata e sottoscritta dalle parti;
 - i. disponibilità dell'affidatario a modifiche sostanziali del contenuto del periodico, anche in via d'urgenza, alla prima bozza per la successiva redazione della bozza definitiva e per l'acquisizione del "Visto si stampi" via email;
 - j. l'affidatario dovrà garantire un rapporto costante con l'Ufficio designato per assicurare la tempestiva esecuzione di ogni esigenza di informazione.
5. Servizio di distribuzione

- k. Distribuzione a tutti i nuclei familiari residenti, attività commerciali e ad aziende interne entro 5 giorni dalla data di stampa. Gli addetti dovranno essere muniti di apposito tesserino con foto, indicazione di nome, cognome e ragione della società di distribuzione. L'affidatario dovrà comunicare in forma scritta al Responsabile indicato dall'Amministrazione la data di avvenuta stampa e quella di inizio distribuzione. Il termine di 5 giorni si intende decorrente a partire dall'ultimazione dell'attività di stampa.
 - l. a titolo di miglioria, l'affidatario può altresì proporre la distribuzione, previa richiesta saltuaria dell'Ente, di altro materiale informativo alla cittadinanza (es. volantini o brochure formato tabloid), che potrà avvenire in modo contestuale o meno a quella del periodico;
 - m. verifiche periodiche, mediante il Referente nominato, in collaborazione con un addetto del Comune di Rho, di effettiva consegna del periodico su una zona individuata a campione nel territorio di Rho. In caso di riscontro negativo, ovvero di mancata consegna del periodico per un numero superiore a 20 contatti, sarà data la possibilità per l'azienda di fornire una controprova rispetto al campione usato dal Comune. Nel caso in cui anche la controprova non avesse riscontro positivo, sarà applicata la penale di cui al successivo art. 13 e alla tabella allegata (All. 2);
 - n. consegna di 300 copie (incluse nelle 25.000 già indicate) e delle eventuali eccedenze al Comune per uso interno all'Ente senza costi aggiuntivi.
6. Servizio aggiuntivo eventuale (numero speciale)
- o. Stampa, impaginazione, distribuzione di numeri aggiuntivi per "uscita speciale" con oneri a carico del Comune nella misura del 50%. L'importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel modello di Offerta Economica. Le restanti spese dovranno essere sostenute interamente dal soggetto realizzatore a fronte della concessione di spazi pubblicitari non superiori al 50% dell'intero stampato.

Articolo 8. Obblighi dell'Amministrazione

- 1. Il Comune si impegna a:
 - a. realizzare il menabò e la pianificazione editoriale;
 - b. registrare della testata al Tribunale;
 - c. assumere la direzione editoriale e nominare il direttore responsabile;
 - d. fornire all'affidatario gli articoli e le immagini che dovranno essere pubblicati sulla base del piano editoriale concordato con l'Amministrazione;
 - e. individuare un coordinatore della redazione interna che si interfacci con il fornitore;
 - f. predisporre una lettera di incarico al fornitore per qualificarlo come concessionario esclusivo della raccolta pubblicitaria finalizzata alla realizzazione del periodico comunale "Rho Città";
 - g. rilasciare per ogni numero, mediante e-mail, il "Visto si stampi" del Responsabile individuato dall'Ente.

Articolo 9. Proprietà dei prodotti creativi

Tutte le elaborazioni grafiche di testo e immagini elaborate dall'aggiudicatario nell'ambito dell'appalto, saranno da considerarsi di esclusiva proprietà del Comune di Rho e non potranno essere utilizzati senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Articolo 10. Contestazioni

1. Il Comune ha diritto di respingere, e l'affidatario ha l'obbligo di ritirare, le copie (totali o in misura parziale) del periodico che presentino imperfezioni e/o difformità dalle richieste o, comunque, per altre ragioni inaccettabili.
2. Nel caso di ritiro del totale delle copie l'affidatario deve assicurare una nuova stampa e distribuzione; nel caso di ritiro parziale deve assicurare la reintegrazione delle stesse.

Articolo 11. Responsabilità dell'affidatario

1. L'affidatario sarà responsabile per qualsivoglia danno causato da condotta, propria o dei suoi ausiliari, derivante da negligenza, imprudenza e imperizia. In questo caso, l'Amministrazione potrà chiedere all'affidatario il rimborso di quanto abbia corrisposto a terzi danneggiati nonché il risarcimento del danno patito.
2. La responsabilità di cui al precedente comma opera anche nel caso di danni verificatisi successivamente, ma comunque riconducibile alla condotta dell'affidatario o dei propri ausiliari.

Articolo 12. Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l'applicazione di penali, l'operatore si impegna a presentare apposita garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia definitiva opera per tutta la durata del contratto.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dovrà essere "a prima richiesta", prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
4. La garanzia deve essere integrata, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 13. Penalità

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune di Rho di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in un servizio non corretto, la Stazione Appaltante si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- a) in caso di mancata realizzazione del servizio, anche a causa di inesistente o insufficiente copertura pubblicitaria, per due (2) volte consecutive, sarà richiesto il pagamento di una penale pari a € 200,00;
 - b) in caso di mancato rispetto delle tempistiche dell'appalto, saranno applicate le seguenti penalità:
 - I. per ogni giorno di ritardo nella consegna della 1° bozza: € 100,00 (fino a 5 giorni lavorativi di ritardo);
 - II. per ogni giorno di ritardo nella stampa del periodico: € 100,00 (fino a 5 giorni lavorativi di ritardo);
 - III. per ogni giorno di ritardo nella distribuzione del periodico: € 100,00 (fino a 5 giorni lavorativi di ritardo);
 - c) nel caso in cui, a seguito di verifiche sulla distribuzione del periodico, vi sia riscontro negativo ovvero si rilevi la mancata consegna del periodico per un numero superiore a 20 contatti, sarà data la possibilità di fare una controprova rispetto al Campione usato dal Comune. Nel caso in cui la controprova dell'affidatario non abbia riscontro positivo, sarà applicata la penale di € 150,00. Non sono previste penali nel caso di consegna pari o superiore al 90%.
2. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sulla garanzia definitiva prestata dall'affidatario, la quale dovrà essere tempestivamente reintegrata.
3. Nessuna penale verrà applicata nel caso in cui l'affidatario fornisca prova che le circostanze di cui alle lett. a) b) e c) si siano verificate a causa di forza maggiore o caso fortuito.

Articolo 14. Risoluzione contrattuale

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune ha diritto di risolvere il Contratto mediante lettera raccomandata (o PEC) con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in caso di:

- a) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
- b) frode nella esecuzione del servizio o difformità dello stesso rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato;
- c) mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di presentazione dell'offerta;
- d) inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; allorché sia stata pronunciata una sentenza di condanna definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'affidatario;

- f) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- g) allorché l'Amministrazione accerti che le informazioni fornite dall'Affidatario in sede di procedura di selezione risultino, anche in parte, non corrispondenti al vero;
- h) ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

2. Il Comune può altresì risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione scritta del medesimo di volersi avvalere di tale facoltà, nei seguenti casi:

- a) nel caso del mancato raggiungimento di una sufficiente copertura pubblicitaria per 3 volte (anche non consecutivo);
- b) nel caso di ritardo per uno dei termini di cui al precedente art. 7 a partire dal sesto giorno lavorativo;
- c) in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del servizio;
- d) in caso di cessione o subappalto non autorizzato del contratto;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva nei termini perentori stabiliti dal Committente.

3. Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze indicate al precedente punto 2, l'Amministrazione potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, mediante lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi all'affidatario entro 45 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte dell'Amministrazione.

4. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, il Comune, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 15. Recesso

1. Fermo il disposto di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune, qualora intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione, può recedere dal contratto salvo l'obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi da comunicarsi all'affidatario con lettera raccomandata (o PEC).

2. Il Comune, fatto salvo il preavviso di cui al comma precedente, può recedere anche nei seguenti casi non imputabili all'Affidatario:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile;
- c) nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico qualora l'Affidatario non ritenga di adeguarsi alle condizioni previste da tali Convenzioni.

Articolo 16. Fallimento

1. Il fallimento dell'Affidatario o l'ammissione dello stesso a procedure concorsuali comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto.
2. Al ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario in sede in offerta.

Articolo 17. Subappalto e cessione del contratto

1. È possibile il subappalto esclusivamente con riferimento al servizio di distribuzione, anche mediante società cooperative a tutela di persone svantaggiate o operanti sul territorio. In tale ipotesi, dovrà essere previamente acquisita autorizzazione da parte del Dirigente del servizio di riferimento
2. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il soggetto risultato affidatario non può subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto e perdita del garanzia definitiva, fatta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
3. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
4. La cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto è vietata salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge n. 52/1991.

Articolo 20. Controversie

1. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti predisposti del Committente in sede di affidamento prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dall'Affidatario nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dal Comune.
2. Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente Capitolato, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.
3. E' escluso il ricorso all'arbitrato sia rituale che irrituale.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere le attività gestionali che costituiscono oggetto del presente appalto né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

Articolo 21. Normativa di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato e dagli atti della procedura di affidamento dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia e in particolare al D. Lgs. n. 50/2016 e al Codice Civile, nonché alle altre leggi, regolamenti, provvedimenti in materia in quanto compatibili.

Articolo 22. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare anche oralmente e prima dell'avvio del servizio le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del servizio stesso, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.
2. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679, le Parti si impegnano a trattare tutti i dati personali che saranno trattati in esecuzione dell'affidamento de quo per le sole finalità indicate nel presente Capitolato, nonché per adempiere a eventuali obblighi previsti dalla normativa vigente, a eventuali prescrizioni del Garante per la Protezione dei dati personali e a fini di archiviazione storica.

Articolo 23. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del presente affidamento.
2. L'affidatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.
3. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 24. Modalità di conclusione del contratto e spese a carico dell'affidatario

1. Il contratto relativo al presente affidamento ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Eventuali spese inerenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Affidatario.

Articolo 25. Accettazione di tutte le clausole

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dell'Affidatario tutti gli oneri, patti e condizioni riportati nel presente Capitolato.

IL DIRETTORE AREA 1
Dr.ssa Emanuela Marcoccia